



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 17

OGGETTO: *EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 APERTURA IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO DI PIATUCCO DEL MERCOLEDÌ, PER I SOLI GENERI ALIMENTARI*

IL SINDACO

Richiamata la comunicazione sindacale di sospensione del mercato del 10 marzo 2020;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Visto il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto che al di fuori degli esercizi commerciali di generi alimentari vi sono spesso lunghe code;

Visto l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;

Considerato che nella stessa è indicato "omissis... che la riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il singolo comune, dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio";

Considerato che il DPCM 10 aprile 2020, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. z) stabilisce tra l'altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Sentito il Centro Operativo Comunale;

ORDINA

Art. 1 Svolgimento del Mercato

L'esecuzione del mercato, presso il Piazzale delle Piscine, da svolgersi nella giornata di mercoledì 29 aprile 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 secondo le seguenti disposizioni:

- a) L'area individuata per il mercato è quella del piazzale delle Piscine, appositamente delimitata dalle transenne e dal nastro bianco-rosso, con una superficie di 1610 mq;
- b) All'interno della stessa saranno poste le bancarelle degli ambulanti, come da mappa allegata, e con un massimo di 2 (due) operatori per ogni attività;
- c) All'interno dell'area potranno entrare un massimo di 30 (trenta) persone, e comunque un numero non superiore al doppio dei posteggi presenti;
- d) L'accesso all'area è appositamente segnalato e corrisponde al varco posto nella parte destra del lato corto rivolto verso l'ingresso del piazzale, vedi mappa, differenziato dal varco di uscita che invece è posto nella parte sinistra dello stesso lato, in modo da creare un percorso ad U per gli avventori, consentendo la visibilità ad ogni bancarella;
- e) Prima dell'accesso, il personale preposto dall'amministrazione, verificherà per ogni soggetto, compresi gli ambulanti, la temperatura corporea e qualora fosse pari o superiore a 37,5° lo stesso non potrà accedervi, verrà invitato a rientrare nella propria abitazione e contattare il medico curante;
- f) Sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, è obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'uso della mascherina o di una protezione per le vie respiratorie e, vige il divieto di assembramenti;

- g) Gli operatori del mercato dovranno obbligatoriamente mettere a disposizione della clientela idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta";

Art. 2 Covid Manager

Di dare atto che il Covid Manager, ai sensi dell'ordinanza regionale n. 532 del 24.04.2020, è individuato nella figura del Dirigente Dipartimento Interventi Territoriali, o di un suo delegato, che avrà il compito di coordinare sul posto il personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di sicurezza e distanziamento interpersonale;

Art. 3 Disposizioni finali e sanzionatorie

- h) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti per il solo mercato di mercoledì 29 aprile 2020;
- i) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
- j) Il mancato rispetto delle misure sopra previste è punito con l'art. 4 del D.L. 19/2020;
- k) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere - Ordinanze";
- l) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Lumezzane, 28/04/2020

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)